



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Franza Biagio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
114	28/09/2017	9	16

Oggetto:

Comune di Amalfi (SA) - Rinnovo della concessione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 275 del 21.07.2010, dell'area demaniale di mq. 83,00, sita alla localita' Santa Croce, posta in sinistra idraulica dell'omonimo torrente, individuata in catasto al foglio 15, prospiciente la particella n.179, ad uso attivita' turistico-balneare, per il periodo maggio/ottobre di ciascun anno. Ditta Societa' "Da Teresa" di Pinto Anna & C. S.A.S. - Prat. 2330 BD

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

- a. Che con istanza del 17.02.2017, acquisita agli atti dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 20.02.2017, prot. 2017. 0117646, la signora Pinto Anna [REDACTED] ed ivi residente alla via Delle Sorgenti n.5, [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della società "Da Teresa" di Pinto Anna & C. – S.A.S., P.I. 03017340658, con sede legale in Amalfi, alla via Delle Sorgenti n.5, ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area demaniale di mq. 83,00, sita alla località Santa Croce, posta in sinistra idraulica dell'omonimo torrente, individuata in catasto al foglio 15, prospiciente la particella n. 179, ad uso attività turistico-balneare, per il periodo maggio/ottobre di ciascun anno;
- b. Che con nota prot. 2017. 0121617 del 21.02.2017 l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, nel comunicare alla ditta richiedente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, ha chiesto al comune di Amalfi il competente parere per la concessione dell'area demaniale in trattazione;
- c. Che il comune di Amalfi con nota prot. 3456 del 21.03.2017 ha espresso il proprio nulla osta alla concessione dell'area demaniale;
- d. Che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, al fine di verificare la possibilità di rilasciare il provvedimento di concessione, ha predisposto in data 15.05.2017 sopralluogo tecnico di un proprio funzionario dal quale è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla società "Da Teresa" di Pinto Anna e C. – S.A.S., non risultando modificate la superficie e le caratteristiche orografiche dell'area demaniale;
- e. Che con nota prot. 2017. 0576338 del 01.09.2017 l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, nel comunicare alla ditta l'accoglimento della richiesta avanzata, ha subordinato il rilascio del provvedimento concessorio alla corresponsione dei canoni demaniali relativi agli anni 2016 e 2017 nonché all'integrazione del deposito cauzionale.

CONSIDERATO

- a. Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell'importo di € 811,98, effettuato il 05.09.2017 con bonifico numero ordine 000004135500432, tramite Banco Posta Impresa On Line, comprensivo degli importi di seguito indicati:
 1. € 769,62, codice tariffa 1518, canoni demaniali relativi agli anni 2016 e 2017;
 2. € 42,36, codice tariffa 1519, integrazione del deposito cauzionale.Entrambi i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- b. Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- c. Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Delibera di Giunta regionale n. 6 del 10.01.2017;
- la Legge Regionale n. 3 del 20.01.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 20.01.2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D., acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 26.09.2017, prot. n. 894;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento, acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 26.09.2017, prot. n.895.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla società "Da Teresa" di Pinto Anna & C. S.A.S., P.IVA 03017340658, con sede legale in Amalfi, alla via Delle Sorgenti n.5, legale rappresentante sig.ra Pinto Anna, [REDACTED] ed ivi residente alla via Delle Sorgenti n.5, [REDACTED] l'area demaniale di mq. 83,00, sita alla località Santa Croce, posta in sinistra idraulica dell'omonimo torrente, individuata in catasto al foglio 15, prospiciente la particella n. 179, per il periodo maggio/ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso attività turistico-balneare per l'appoggio di ombrelloni, sedie sdraio e simili limitatamente al periodo maggio-ottobre di ciascun anno.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) ed è valida per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2022. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2017 è stato fissato in € 384,23, codice tariffa 1518. Il deposito cauzionale di € 700,70, (€ 658,34 + 42,36), codice tariffa 1519, versato dalla ditta, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il **31 Marzo di ogni anno** sul C/C postale n° 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore

danno, la ditta concessionaria è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. La ditta concessionaria sarà, in tal caso, tenuta a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - La ditta concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto la ditta concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - La ditta concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- a. si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- b. la ditta concessionaria contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- c. l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà alla ditta concessionaria;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, la ditta concessionaria è obbligata, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. La ditta concessionaria potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine la ditta concessionaria sarà comunque tenuta al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte della ditta concessionaria, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo la ditta concessionaria dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati alla ditta medesima. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e la ditta concessionaria che potrà avvalersi

dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se la ditta concessionaria, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge alla ditta concessionaria che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte della ditta concessionaria verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 – la ditta concessionaria rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato alla ditta concessionaria di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico della ditta concessionaria;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per la ditta concessionaria per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- al BURC per la pubblicazione

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;
- al comune di Amalfi;

In forma cartacea:

- alla società "Da Teresa" di Pinto Anna & C. S.A.S.

Il Dirigente
Biagio FRANZA